



FIERA MILANO

Gentile Espositore,

per meglio proteggere le sue merci portate in esposizione nel nostro quartiere fieristico, Fiera Milano offre una apposita garanzia assicurativa che copre anche il trasporto di andata e ritorno verso il quartiere fieristico, oltre che la giacenza nel quartiere stesso.

Nel rispetto delle disposizioni delle autorità di vigilanza dei mercati assicurativi, tale nostra offerta di servizio deve sottostare a degli obblighi informativi anticipati, ossia arrivarle prima della sua sottoscrizione della partecipazione alla manifestazione fieristica e, dunque, della decorrenza della garanzia assicurativa in oggetto.

Per questa ragione trova, qui allegato, il necessario carteggio informativo.

Ci scusiamo dunque per l'aggravio cartaceo, che comunque consente a tutti di assolvere questo importante compito nell'interesse della sua partecipazione alla manifestazione.

La non osservanza è infatti sanzionata, ai sensi del D.lgs n. 209 del 7.9.2005 e dal relativo Regolamento Isvap n. 5 del 16.10.2006.

INFORMATIVA PRECONTRATTUALE

ALLEGATO 3 - COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

Ai sensi delle disposizioni del D.lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività, gli intermediari:

- a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto:
- consegnano al contraente copia del documento (Allegato 4 de Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018) che contiene i dati essenziali dell'intermediario e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
 - forniscono al contraente in forma chiara e comprensibile informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata;
- b) sono tenuti a proporre o consigliare contratti coerenti con le richieste e le esigenze e di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato e a tale fine acquisiscono dal contraente stesso ogni utile informazione;
- c) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto coerente con le sue richieste ed esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non coerente, lo informano di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dall'intermediario;
- d) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
- e) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione per conto della quale operano o a quella di cui sono distribuiti i contratti oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronico, anche nella forma *online* che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
 3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni col limite di 750 (settecentocinquanta) euro annui per ciascun contratto.

ALLEGATO 4 - INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

AVVERTENZA

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di consegnare al contraente il presente documento che contiene notizie sul distributore medesimo, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con le sanzioni previste dall'art. 324 del Decreto Legislativo n. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private ("Codice").

Sezione I – Informazioni generali sull'intermediario che entra in contratto con il contraente

a) Dati relativi all'intermediario iscritto nella Sez. E del R.U.I.

Nome e Cognome	Silvia Grassi
Intermediario per conto del quale la persona fisica opera:	Fiera Milano S.p.A.
No. e data iscrizione nel registro della persona fisica:	E000088576 – 08 maggio 2019
No. e data iscrizione nel registro della società collaboratrice di Marsh SpA:	E000628375
Telefono	02 4997.1
Sito Internet	www.fieramilano.it
E-mail	fieramilano@fieramilano.it

b) Dati relativi all'intermediario iscritto nella Sez. B del R.U.I., per il quale è svolta l'attività di intermediazione

Marsh S.p.A. Sede Legale: Viale Bodio, 33 – 20158 Milano Iscritta dal 12.03.2007 alla Sez. B del R.U.I. con il nr. B000055861 Sito internet: www.marsh.it PEC: marsh@cert.marsh.it	
<u>Altre sedi operative</u>	
Via Roberto Bianchi snc – 60131 Ancona Tel. 071 9500009 Fax 071 9500002	Viale Papa Giovanni XXIII, 106 – 24121 Bergamo Tel. 035 4504606 Fax ===
Via Montebello, 2 – 40121 Bologna Tel. 051 42171.11 Fax 051 42171.17	Via Cefalonia, 55 – 25124 Brescia Tel. 030 22087.11 Fax 030 22087.40
Via San Lucifero, 65 – 09125 Cagliari Tel. 070 657438 Fax ===	Viale Vittorio Veneto, 30 – 95127 Catania Tel. 095 25037.11 Fax 095 25037.26
Via Santo Spirito, 11 Palazzo Frescobaldi – 50125 Firenze Tel. === Fax ===	Viale Padre Santo, 5 – 16122 Genova Tel. 010 83739.1 Fax 010 83739.32
Piazza Vilfredo Pareto, 3 – 46038 Mantova Tel. 0376 2542.11 Fax 0376 2542.44	Via Calabria, 31 – 20158 Milano Tel. 02 48538.1 Fax 02 48538.300
Via San Crispino, 114 – 35129 Padova Tel. 049 82854.11 Fax 049 8070776	Via Ruggero Settimo, 78 – 90141 Palermo Tel. 091 333556 Fax 091 6120599
Viale di Villa Grazioli, 23 – 00198 Roma Tel. 06 54516.1 Fax 06 5919718	Via Cavour, 1 – 10123 Torino Tel. 011 56547.1 Fax 011 542215
Viale G. Matteotti, 57 – 89900 Vibo Valentia Tel. 0963 991899 Fax 0963 991899	

L'autorità che in Italia ha competenze di vigilanza sul settore assicurativo e riassicurativo è IVASS con sede in Roma 00187 - Via del Quirinale, 21.

Gli estremi identificativi e di iscrizione degli intermediari sopra indicati possono essere controllati visionando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (R.U.I.) sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

Sezione II – Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario

- a) L'intermediario iscritto nella Sez. E del RUI e Marsh S.p.A. quale intermediario iscritto nella Sez. B del R.U.I., per il quale è svolta l'attività di distribuzione da parte dell'intermediario iscritto nella Sez. E del R.U.I.:
- confermano di agire su incarico del cliente
- b) I premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite degli intermediari, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso. Tuttavia laddove Marsh non sia autorizzata all'incasso dei premi, ai sensi dell'accordo sottoscritto o ratificato dall'impresa, il pagamento effettuato alla stessa o all'intermediario iscritto in Sezione E non ha effetto liberatorio ai sensi dell'art. 118 del Codice.

Sezione III – Informazioni relative alle remunerazioni

Marsh S.p.A. quale intermediario iscritto nella Sez. B del R.U.I., per il quale è svolta l'attività di distribuzione da parte dell'intermediario persona fisica sopra indicato, conferma di percepire dall'impresa una remunerazione a titolo di provvigione in misura percentuale rispetto al premio globale dovuto dal contraente.

In aggiunta, l'intermediario iscritto nella Sez. E del RUI sopra indicato percepisce un onorario dal cliente per l'attività di consulenza e/o di intermediazione svolta, per un importo massimo di Euro 43,26 .

Sezione IV – Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto di interessi

Marsh S.p.A. quale intermediario iscritto nella Sez. B del R.U.I., per il quale è svolta l'attività di distribuzione da parte dell'intermediario sopra indicato, non detiene alcuna partecipazione, diretta o indiretta, superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione.

Non vi sono imprese di assicurazione o imprese controllanti di un'impresa di assicurazione che detengano una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di Marsh S.p.A.

Informazioni relative all'intermediario persona giuridica iscritta in Sez. E del R.U.I. per conto di Marsh S.p.A.

L'intermediario è detentore di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della seguente impresa di assicurazione:

L'intermediario non è detentore di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione

L'impresa di assicurazione o l'impresa controllante di un'impresa di assicurazione: è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto dell'intermediario persona giuridica iscritto in Sez. E del R.U.I.

Non vi sono imprese di assicurazione o imprese controllanti di un'impresa di assicurazione che detengano una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto dell'intermediario persona giuridica iscritto in Sez. E del R.U.I.

In relazione al contratto proposto, l'intermediario iscritto nella Sez. E del RUI e Marsh S.p.A. quale intermediario iscritto nella Sez. B del R.U.I., per il quale è svolta l'attività di distribuzione da parte dell'intermediario sopra indicato, hanno o potrebbero avere rapporti di affari con la/e impresa/e di assicurazione indicata/e all'interno della sezione V, lettera g) del presente documento e confermano che:

- l'assistenza fornita non si fonda su una consulenza personalizzata ai sensi dell'articolo 119 ter del Codice;

Sezione V – Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

- a) L'attività di intermediazione è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.
- b) Il contraente ha facoltà di inoltrare reclamo per iscritto all'impresa preponente o a Marsh S.p.A. utilizzando uno in alternativa dei seguenti canali:
a mezzo posta ordinaria all'indirizzo:
Marsh S.p.A. - Viale Luigi Bodio, 33 - 20158 Milano MI All'attenzione della Funzione Reclami
via e-mail alla casella di posta elettronica: reclami@marsh.com **a mezzo posta certificata** alla casella PEC: reclami.marsh@cert.marsh.it
- c) Il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte di Marsh S.p.A. o dell'impresa entro il termine di legge, può rivolgersi all'IVASS, Servizio di Vigilanza Intermediari, Via del Quirinale n. 21 – 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo medesimo.
- d) In caso di rapporto di libera collaborazione ai sensi dell'articolo 22, comma 10, del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella Legge 17 dicembre 2012 n. 221, i reclami sono gestiti dall'intermediario che ha il rapporto diretto con l'impresa di assicurazione, la quale ultima provvederà a comunicare l'esito del reclamo stesso.
- e) Resta ferma la facoltà di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, ovvero di ricorrere ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente, quale, a titolo esemplificativo, la mediazione.
- f) E' prevista anche la possibilità per gli assicurati di rivolgersi al Fondo di Garanzia per i Mediatori di Assicurazione e Riassicurazione (c/o CONSAP S.p.A. - Via Yser, 14 - 00198 Roma - Tel. +39 06 857961 – email: segreteria.fgs@consap.it), per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, il quale non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la suddetta polizza di assicurazione.
- g) Marsh S.p.A.:
- h) **è** autorizzata all'incasso dei premi e/o al pagamento delle somme dovute agli assicurati in forza di un accordo sottoscritto con l'impresa di assicurazione. Conseguentemente, il pagamento del premio eseguito in buona fede all'intermediario (ovvero a Marsh S.p.A. e/o ai suoi collaboratori incluso l'intermediario iscritto in Sez. E del RUI) si considera effettuato direttamente all'impresa di assicurazione, con effetto liberatorio per il contraente/assicurato e conseguente impegno dell'impresa (e delle eventuali imprese coassicuratrici, nel caso di polizza in coassicurazione) a garantire la copertura assicurativa in oggetto.
 non è autorizzato ad incassare i premi e/o al pagamento delle somme dovute agli assicurati. Conseguentemente, il pagamento del premio eseguito in buona fede all'intermediario (ovvero a Marsh S.p.A. e/o ai suoi collaboratori, incluso l'intermediario iscritto in Sez. E del RUI) non ha effetto liberatorio per il contraente/assicurato, e non impegna l'impresa di assicurazione AIG Europe S.A.(50%) e Generali Italia S.p.A. (50%) a garantire la copertura assicurativa in oggetto.
- i) Salvo prova contraria a carico dell'impresa o dell'intermediario, le somme dovute agli assicurati ed agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative si considerano effettivamente percepite dall'avente diritto solo con il rilascio di quietanza scritta.

La presente scheda è stata redatta sulla base della Polizza attualmente in essere. Non deve essere in nessun caso considerata un'analisi vincolante delle coperture e, in caso di sinistri o problemi interpretativi, ci si dovrà basare esclusivamente sulla Polizza originale, che è l'unico documento che rileva a detti fini.

POLIZZA ALL RISKS ESPOSITORI

<u>CONTRAENTE:</u>	FIERA MILANO S.P.A.
<u>ENTI ASSICURATI:</u>	"Enti da portare in Fiera" di proprietà o in uso agli Espositori: merci, beni, materiali, allestimenti, attrezzature e quant'altro relativo allo stand, con l'esplicita esclusione di software in genere, ovunque installati, e denaro.
<u>INTERESSE ASSICURATO:</u>	da "chiudo a chiudo": viaggio di andata, giacenza presso la sede espositiva e viaggio di ritorno, incluse operazioni di carica e rimozione intermedie.
<u>SOMMA ASSICURATA:</u>	<p>Giacenza: Durante la giacenza capitale assicurato "in via automatica" pari a: - Euro 25.000,00 a Primo Rischio Assoluto per ciascun Espositore. Detto capitale può essere aumentato sino ad Euro 2.500.000,00 a Valore Intero per singolo espositore; in tal caso verrà applicato il maggior premio dovuto.</p> <p>Trasporto e/o trasferimento degli enti assicurati: - fino ad Euro 1.000.000,00 a valore intero per ogni autocarro; - fino ad Euro 1.000.000,00 a valore intero per ogni vagone e/o convoglio ferroviario; - fino ad Euro 1.550.000,00 a valore intero per ogni aereo; - fino ad Euro 2.500.000,00 a valore intero per ogni nave e /o traghetto.</p>
<u>RISCHI ASSICURATI:</u>	All Risks: tutti i danni e le perdite materiali e diretti che le merci assicurate subiscano, ivi compresi rischi di Guerra e Scioperi o sommosse, salvo le esclusioni di polizza.
<u>FRANCHIGIE:</u>	<p><u>Relativamente ai danni da terremoto, inondazioni, alluvioni, franamenti, smottamenti e sovraccarico da accumulo di neve durante la giacenza:</u> - il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa deduzione, per singolo sinistro e per ciascun espositore, di una franchigia relativa pari al 5% del valore dichiarato dall'Espositore; - in nessun caso gli Assicuratori pagheranno per uno o più sinistri che avvengano nella stessa manifestazione fieristica, somma superiore al 70% del valore dichiarato dall'Espositore.</p> <p>Relativamente ai danni agli enti assicurati conseguenti a mancata od anormale produzione del freddo o fuoriuscita del liquido frigorifero, sia durante il trasporto che la giacenza: - il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una franchigia assoluta di Euro 250,00 per ciascun sinistro e per ciascun espositore; - in nessun caso gli Assicuratori pagheranno per ciascun sinistro e per ciascun Espositore somma superiore a Euro 25.000,00.</p> <p><u>Relativamente ai danni denunciati agli Assicuratori entro l'ultimo giorno di ogni singola esposizione e derivanti da furto parziale, furto totale, rapina, smarrimento, manomissione e mancata riconsegna degli enti assicurati durante la giacenza:</u> - il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato nella misura del 90%, restando a carico dell'Assicurato lo scoperto del 10% con il minimo di Euro 250,00.</p> <p><u>Relativamente ai danni denunciati agli Assicuratori oltre l'ultimo giorno di ogni singola esposizione e derivanti da furto parziale, furto totale, rapina, smarrimento e manomissione:</u> - il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato nella misura dell'80%, restando a carico dell'Assicurato lo scoperto del 20% con il minimo di Euro 500,00.</p>
<u>PRINCIPALI ESCLUSIONI:</u>	<p>Sono esclusi i danni derivanti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dolo dell'Assicurato, - mancanza degli enti assicurati rilevata soltanto alla fine della manifestazione attraverso l'inventario, - per mancanze a destino se denunciate oltre le 72 ore dall'arrivo, - difetto di imballaggio delle merci durante il trasporto, - vizio proprio della merce,

	<ul style="list-style-type: none"> - influenze climatiche, - perdite di mercato, - terrorismo, - deperimento, usura o logorio, - eventi atmosferici che interessino beni in esposizione in aree esterne. <p>Sono inoltre esclusi i danni/furti subiti da software, ovunque installati, e denaro.</p>
<u>CONDIZIONI PARTICOLARI PER ESPOSIZIONI DI GIOIELLI, PREZIOSI IN GENERE, FILATELIA E NUMISMATICA DA COLLEZIONE:</u>	<ul style="list-style-type: none"> - durante le ore di apertura al pubblico i beni devono essere riposti in bacheche chiuse ed adeguatamente fissate a pareti ripiani, tavoli o simili e durante la dimostrazione e la manipolazione dovrà esserci presenza costante di personale addetto allo stand; - durante la notte i valori dovranno essere posti in casseforti, caveaux, armadi, bacheche, vetrine e cassetti chiusi a chiave.
<u>CONDIZIONI PARTICOLARI PER ESPOSIZIONI DI OGGETTI D'ARTE O D'ANTIQUARIATO:</u>	<ul style="list-style-type: none"> - il trasporto dovrà essere effettuato con automezzi furgonati adeguati al tipo di ente da trasportare; - durante la permanenza nel Quartiere fieristico gli enti assicurati di piccole dimensioni e di particolare fragilità e/o elevato valore devono essere riposti in bacheche di vetro e/o protetti da adeguati mezzi di protezione; - in caso di danno materiale all'ente assicurato, gli Assicuratori risponderanno delle spese di restauro, riparazione, ripristino o rimpiazzo della parte danneggiata e altresì del deprezzamento dell'ente assicurato nella percentuale massima del 50%.
<u>ESCLUSIONE MALATTIE TRASMISSIBILI</u> <u>(Cargo) JC2020-011</u>	<p>In deroga a qualsiasi eventuale previsione contraria, la presente assicurazione non copre alcuna, perdita,</p> <p>danno, responsabilità, sinistro, costo o spesa di qualsivoglia natura, individualmente o congiuntamente, causati</p> <p>da, derivanti da, relativi a, o connessi a una Malattia Trasmissibile, o sospetto o minaccia circa la sussistenza (sia essa effettiva o percepita) di una Malattia Trasmissibile, senza che rilevi alcuna altra causa o concausa od evento</p> <p>che vi abbia contribuito, o si sia interposto, ad alcun titolo</p>

La presente copertura è prestata in base alle condizioni Generali del Capitolato della "Polizza Italiana di Assicurazione Merci Trasportate" (edizione 1999) integrate, agli effetti della delimitazione e della durata della copertura e ferma restando l'applicazione della legge italiana, dalle seguenti clausole:

- Cargo ISM Endorsement (JC 98/019 1 May 1998)
- Institute Radioactive Contamination, Chemical, Biological, Bio-Chemical and Electromagnetic Weapons Exclusion Clause (ed. 10 Nov. 2003)
- Institute Cyber Attack Exclusion Clause (ed. 10 Nov. 2003)
- Total Asbestos Exclusion Clause
- Esclusione Malattie Trasmissibili (Cargo) JC2020-011

#

- E' autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984 e con D.M. dell'8/11/1993 pubblicato sulla G. U. n. 276 del 24/11/1993; è iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione presso l'IVASS al n. 1.00006.

b. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società

In base all'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2012, il patrimonio netto dell'Impresa è pari ad € 1.627.332.680, con capitale sociale pari ad € 1.194.572.974 e totale delle riserve patrimoniali pari ad € 432.759.706. L'indice di solvibilità (da intendersi quale il rapporto fra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente) riferito alla gestione dei rami danni è pari a 133,3%.

c. Recapiti per reclami

Le informazioni riguardanti i recapiti utili per l'inoltro dei reclami sono sostituite dalle seguenti:

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Reclami e Assistenza Clienti
Via della Unione Europea, 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI)
Fax: 02.5181.5353
Indirizzo di Posta Elettronica: reclami@unipolsai.it

d. Indirizzi di posta elettronica per effettuare comunicazioni e richieste


Negli indirizzi di posta elettronica il dominio deve intendersi sostituito con "@unipolsai.it" (ad esempio "[nome]@unipolassicurazioni.it" deve intendersi sostituito con "[nome]@unipolsai.it")

e. Informativa privacy

La nuova informativa per il trattamento dei dati personali per finalità assicurativa (ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali), modificata in occasione dell'operazione di fusione societaria, viene allegata alla presente, anche in sostituzione di altre eventualmente presenti nella documentazione precontrattuale e contrattuale.

#

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Carlo Cimbri



#

#####.

#

La presente scheda è stata redatta sulla base della Polizza attualmente in essere. Non deve essere in nessun caso considerata un'analisi vincolante delle coperture e, in caso di sinistri o problemi interpretativi, ci si dovrà basare esclusivamente sulla Polizza originale, che è l'unico documento che rileva a detti fini.

FACOLTATIVA INFORTUNI ESPOSITORI

CONTRAENTE: **FIERA MILANO S.P.A.**

ASSICURATI: addetti agli stand per cui è stata richiesta l'attivazione della copertura

COMPAGNIA DELEGATARIA: Unipol-Sai (Quota 100 %)

POLIZZA N.: 763571355

TIPO DI COPERTURA: - INFORTUNI subiti dai Dipendenti e collaboratori occasionali delle ditte espositrici nelle loro mansioni di addetti agli stands

CAPITALI ASSICURATI:

- **Opzione A** Morte : Euro 130.000,00
Invalidità Permanente : Euro 130.000,00

- **Opzione B** Morte : Euro 260.000,00
Invalidità Permanente : Euro 260.000,00

RISCHI COPERTI:

- Morte	SI
- Invalidità Permanente	SI
- Invalidità Permanente da Malattia	NO
- Inabilità Temporanea da Infortunio	NO
- Spese Mediche	NO
- Ricovero Ospedaliero	NO

FRANCHIGIA: Franchigia 3% che si annulla dopo il 10%

LIMITI TERRITORIALI: Mondo intero

CONDIZIONI SPECIALI: La garanzia decorre dal momento in cui l'Assicurato lascia la propria abitazione per recarsi presso la sede della manifestazione e cessa al momento in cui tornerà alla propria abitazione dopo la conclusione della manifestazione.

PREMI LORDI: Opzione A : Euro 16,00 per singolo addetto
Opzione B : Euro 32,00 per singolo addetto
tasse 2,5% comprese

#
